

STATUTO AGGIORNATO AL 30/09/2020

"FERRARA LA CITTÀ DEL CINEMA"

Art. 1

"Ferrara La Città del Cinema" associazione di Promozione Sociale, costituita in data 15 settembre 2015 **con sede legale in Ferrara – Corso Isonzo 137** – ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (c.d. codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonoma, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata. Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifiche statutarie. Ferrara la Città del Cinema è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. Condividendo le finalità, aderisce all'Associazione ARCI – rete associativa nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera associativa.

Art. 2

Ferrara La Città del Cinema persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità. Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro familiari e terzi: le seguenti attività di interesse generale:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

L'Associazione promuove ogni attività svolta a sviluppare la conoscenza dell'arte della recitazione e della cultura intesa come tradizione, con lo scopo di praticare, propagandare e promuovere la pre-formazione didattica di recitazione riservata agli adolescenti per l'educazione di professionisti del teatro, del cinema e dello spettacolo. L'Associazione utilizza lo sviluppo di ricerca e di sperimentazione nel campo dell'arte e della tecnica cinematografica e audiovisiva, con una programmazione di crescita e di sviluppo proficuo, promuovendo eventi culturali e/o ricreativi finalizzati alla diffusione di tali arti, intesa anche come strumento di promozione sociale della persona umana.

L'Associazione realizza ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dell'attività di recitazione in genere, svolge attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della stessa attraverso l'istituzione di corsi interni di formazione ed addestramento, Stage e/o campus allievi, workshop, organizza progetti .

audiovisivi, stage nazionali ed internazionali, manifestazioni, rappresentazioni teatrali, rassegne, eventi ed iniziative propagandistiche.

L'Associazione partecipa ad audizioni e concorsi; può, sotto l'egida e con l'autorizzazione di Enti Pubblici e Privati o Enti di Promozione Nazionale ed internazionale, indire manifestazioni, competizioni artistiche, teatrali, musicali, e concorsi, organizzare conferenze e seminari.

L'Associazione può anche svolgere attività di gestione, programmazione e conduzione diretta di teatri ed impianti, potrà stipulare a tale fine convenzioni e contratti con Enti Pubblici o Privati, può curare anche eventualmente, direttamente od indirettamente, la realizzazione di pubblicazioni, strumenti audiovisivi o multimediali, cortometraggi ed altro, o quant'altro utile a divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti e le attività relative alle proprie finalità istituzionali.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma di ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenzialmente settori di intervento dell'Associazione Ferrara La Città del Cinema.

Art. 3

Oltre alle attività di interesse generale, Ferrara La Città del Cinema può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art. 2 al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci. L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4

Ferrara La Città del Cinema si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti e condizioni previsti dalla legge.

I SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione Ferrara La Città del Cinema le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non

sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritto o a termine.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione Ferrata La Città del Cinema. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art. 6. All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. La comunicazione di accettazione aa socio è assolta con la consegna della tessera sociale. Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro soci.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci.

Art. 8

I soci hanno diritto a:

- Frequentare i locali dell'Associazione Ferrara La Città del Cinema e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione stessa;
- Riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione Ferrara La Città del Cinema;
- Discutere ed approvare i rendiconti;
- Discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- Discutere ed approvare eventuali regolamenti interni;
- Eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali;
- Visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il socio è tenuto a:

- Rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività di Ferrara La Città del Cinema e nella frequentazione della sede;
- Versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in

nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile. In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale.

Art. 10

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- Mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associazione senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- Attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- Attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- Provocare gravi disordini durante le assemblee;
- Appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione Ferrara La Città del Cinema;
- Arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta. Contro il provvedimento di esclusione, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione Ferrara La Città del Cinema, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito. Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDITONTAZIONE

Art. 13

Il patrimonio sociale dell'Associazione Ferrara La Città del Cinema è indivisibile ed è costituito da:

- Ben mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Legati e lasciti diversi;
- Fondo di riserva;
- Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Ferrara La Città del Cinema trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento di finalità istituzionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) da entrate da convenzioni;
- h) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) da entrate derivanti da raccolte di fondi e iniziative promozionali;
- j) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

Art. 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o di impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario.

Art. 17

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione Ferrara La Città del Cinema a cui devono essere invitati tutti i soci. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

Art. 18

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinarie convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'orario di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporti in bacheca

almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione e/o in casi urgenti, con raccomandata A.R., e-mail, a mano o telegramma da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'Assemblea. Inoltre, la stesso può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Comitato Territoriale "ARCI".

Art. 19

L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio.

Art. 20

Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione la devoluzione del patrimonio sarà necessari il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Ferrara La Città del Cinema o da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'Assemblea elegge nel suo seno un segretario verbalizzante della stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali delle assemblee a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 22

L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art. 18:

- Approva le linee generali del programma di attività;
- Approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;

- Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- Approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- Elegge l'organo direttivo alla fine di mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio direttivo uscente;
- Delibera sulla determinazione della quota associativa annuale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera, in fase di ricorso, sulle mansioni e sulle esclusioni;
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci tra soci maggiorenni che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di soci non inferiore a tre e non superiore a sette. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo al suo interno:

- Il Presidente: convoca e presiede il Consiglio;
- Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione Ferrara La Città del Cinema; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Convocare l'Assemblea;
- Eseguire le delibere dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio Consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- Deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- Proporre all'Assemblea dei soci la determinazione della quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art. 11;
- Predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- Individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'assemblea dei soci;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione Ferrara La Città del Cinema;
- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all'anno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti presenti. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei

componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 29

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che

dovranno essere sottoposti alla ratifica nel primo Consiglio utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato, ovvero al consigliere anziano.

Art. 30

Ferrara La Città del Cinema, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

SCIoglimento dell'Associazione FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA

Art. 31

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto di $\frac{3}{4}$ dei soci presenti. In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle Leggi vigenti.